

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2480

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE

*Presentata il 29 settembre 1960*

### Ordinamento della professione di mediatore marittimo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente disciplina della professione di mediatore, esclude dal proprio campo di applicazione, oltre che gli agenti di cambio, i pubblici mediatori marittimi.

A differenza degli agenti di cambio, i pubblici mediatori marittimi non hanno una propria specifica disciplina, cosicché per effetto della esclusione stabilita dalla citata legge 21 marzo 1958, n. 253, la loro professione è ancora genericamente regolata dalla legge 20 marzo 1913, n. 272.

La necessità ed urgenza di dare alla mediazione in parola una regolamentazione particolare discende, oltre che dall'importanza economica degli affari che vengono conclusi tramite i mediatori marittimi, normalmente superiore a quella delle contrattazioni che si svolgono nelle borse, anche dal fatto che in questo campo le trattative, anziché concludersi nell'ambito della borsa, si svolgono tra persone lontane, spesso di nazioni diverse, e dalla circostanza che i contratti marittimi, la cui documentazione è pure affidata ai mediatori, sono di una complessità particolare, dovendo essi adeguarsi alle esigenze dei traffici più diversi.

La presente proposta di legge, che tende appunto a dare alla materia una specifica disciplina, stabilisce nel titolo primo l'obbligo della iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi per l'esercizio della relativa professione (articolo 1) e la incompatibilità di que-

sta con qualunque impiego pubblico o privato, salvo limitatissime eccezioni (articolo 2).

Il titolo secondo tratta dei ruoli speciali dei Mediatori marittimi e delle condizioni per esservi iscritti.

Il ruolo speciale è istituito presso ciascuna Camera di commercio a giurisdizione marittima ed è diviso in due sezioni; nella prima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad intervenire in affari relativi al traffico di cabotaggio; mentre nella seconda sono iscritti i mediatori marittimi abilitati alla mediazione senza limitazione di stazza e traffico (articolo 3).

Per l'iscrizione alle predette sezioni sono stabiliti particolari requisiti, fra i quali quello di aver superato gli appositi esami, che hanno luogo presso tutte le Camere di commercio a giurisdizione marittima, ovvero presso la Camera di commercio di Genova, secondo che gli interessati aspirino all'iscrizione rispettivamente nella prima o nella seconda sezione (articoli 4-7).

Il titolo terzo, capo I, tratta del Collegio e del Consiglio locale.

Il Collegio è composto dai mediatori marittimi iscritti nel rispettivo ruolo speciale ed è retto da un Consiglio locale che vigila sulla correttezza professionale degli iscritti, esprime pareri nei giudizi disciplinari istituiti nei loro confronti e promuove la conciliazione delle contestazioni sorte in dipendenza della professione (articolo 11).

Il capo II dello stesso titolo III tratta del Consiglio centrale dei mediatori marittimi, costituito presso il Ministero dell'industria e commercio. Detto Consiglio ha, fra l'altro, funzioni consultive in materia disciplinare, cura la raccolta e la pubblicazione dei formulari per i vari tipi di contratti marittimi ed esprime il suo parere sulle materie attinenti agli affari marittimi (articolo 12).

Il titolo quarto tratta della cancellazione dal ruolo, la quale è pronunciata:

- a) nei casi d'incompatibilità;
- b) per il venir meno dei requisiti della cittadinanza, della residenza o del godimento dei diritti civili;
- c) per sopravvenuta mancanza o diminuzione della cauzione ovvero per rinuncia all'iscrizione (articolo 13).

Il titolo quinto ha notevole importanza perché riguarda le norme disciplinari, intese, più che a reprimere le mancanze, ad elevare il livello morale della categoria, dando peraltro agli interessati ogni garanzia di obiettività.

I procedimenti disciplinari sono iniziati dalla Giunta della Camera di commercio; nessuna sanzione può essere inflitta *inaudita parte*, e senza il parere del Consiglio locale (articolo 14).

Le sanzioni disciplinari sono: l'*avvertimento*, la *censura*, la *sospensione* e la *radiazione* (articolo 15).

Sono stabiliti i casi in cui dette sanzioni possono essere inflitte e le modalità per ricorrere al Ministro dell'industria e commercio,

il quale decide sentito il parere del Consiglio centrale (articoli 15-19).

Il titolo sesto tratta delle cauzioni, che sono stabilite in lire 500.000 e lire 1.000.000, secondo che sia chiesta l'iscrizione rispettivamente nella prima o seconda sezione del ruolo speciale (articolo 20).

Il titolo settimo detta disposizioni circa la documentazione dei contratti conclusi dai mediatori marittimi; essi debbono tenere i libri stabiliti dal regolamento e conservare questi e la corrispondenza professionale per 10 anni (articolo 21).

Il titolo ottavo prevede l'applicazione dell'articolo 348 del Codice penale per coloro che esercitano professionalmente la mediazione marittima senza essere iscritti nell'apposito ruolo (articolo 22).

Il titolo nono, infine, contiene norme per l'iscrizione nel nuovo ruolo di coloro che attualmente sono iscritti alla sezione noleggi e vendite di navi degli elenchi tenuti dalle Camere di commercio. Lo stesso titolo stabilisce inoltre le modalità di emanazione del Regolamento di esecuzione della emananda legge (articolo 23).

Onorevoli colleghi! L'approvazione della proposta di legge deferita al vostro esame è vivamente attesa dalla categoria interessata; essa mira a migliorare il livello morale e professionale dei mediatori marittimi, a vantaggio degli operatori che si avvalgono della loro preziosa collaborazione e quindi dell'economia nazionale. Confido perciò che l'iniziativa riporterà il vostro voto favorevole.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1.

Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.

##### ART. 2.

L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego retribuito dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie o dai Comuni, nonché con qualsiasi impiego privato, con la sola eccezione di impieghi presso imprese aventi come oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'articolo 1 della presente legge e delle quali il mediatore marittimo sia institore; quest'ultima qualifica non è richiesta quando almeno uno degli amministratori o dei titolari delle imprese stesse siano a loro volta iscritti nel ruolo speciale dei mediatori marittimi.

### TITOLO II.

#### DEI RUOLI SPECIALI DEI MEDIATORI MARITTIMI E DELLE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

##### ART. 3.

Presso ciascuna Camera di commercio a giurisdizione marittima è istituito un ruolo speciale dei mediatori marittimi.

Il ruolo è diviso in due sezioni. Nella prima sezione sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare la mediazione limitatamente ai contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi non superiori a 1.600 tonnellate di stazza lorda, e ai contratti di trasporto che abbiano inizio e termine nell'ambito del Mediterraneo e, fuori di esso, non oltre Huelva, Casablanca, Kosseir nonché nel Mar Nero. Nella seconda sezione sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare la mediazione nei detti contratti senza limitazione di stazza e traffico; a questi ultimi, purché siano cittadini

italiani, è riservato l'esercizio dei pubblici uffici e compete la qualifica di pubblici mediatori marittimi.

ART. 4.

Per l'iscrizione nella prima sezione del ruolo dei mediatori marittimi è necessario:

- a) essere cittadino italiano o straniero residente da almeno cinque anni in Italia;
- b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- c) essere di notoria moralità e correttezza, accertata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;
- d) essere munito di diploma di scuola media superiore o di titolo equipollente;
- e) avere superato l'apposito esame di cui all'articolo 6, comma primo della presente legge;
- f) avere effettuato il deposito cauzionale previsto dall'articolo 20, primo comma, della presente legge.

ART. 5.

Per l'iscrizione nella seconda sezione del ruolo è necessario:

- a) possedere i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo precedente;
- b) essere iscritto da almeno cinque anni nella sezione prima del ruolo speciale, oppure essere stato per almeno cinque anni titolare o amministratore o institore di una agenzia marittima iscritta nell'albo degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496;
- c) essere di moralità e correttezza esemplare, accertata dalla Camera di commercio, sentito il parere del Consiglio locale di cui all'articolo 10 della presente legge;
- d) avere superato lo speciale esame previsto dall'articolo 7, comma primo, ed avere costituito il deposito cauzionale previsto dall'articolo 20, comma secondo, della presente legge.

ART. 6.

L'esame per l'iscrizione alla sezione prima del ruolo è orale e prevalentemente pratico. Le materie d'esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso tutte le Camere di commercio a giurisdizione marit-

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tima. La Commissione esaminatrice è nominata dalla rispettiva Giunta camerale ed è composta da un magistrato, che la presiede, da un professore universitario di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione (di ruolo, incaricato o libero docente), da due pubblici mediatori iscritti, scelti fra tre proposti dal Consiglio locale, di cui al successivo articolo 10, e da un rappresentante della Camera di commercio.

## ART. 7.

L'esame per l'iscrizione alla seconda sezione del ruolo si svolge in Genova presso la Camera di commercio, industria e agricoltura. Le prove d'esame sono scritte ed orali.

Le materie d'esame sono stabilite dal regolamento.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro dell'industria e commercio ed è composta da un magistrato, che la presiede, da un professore universitario di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione (di ruolo, incaricato o libero docente), da tre pubblici mediatori marittimi iscritti, scelti fra 5 proposti dal Consiglio centrale, di cui al successivo articolo 12, da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, da un rappresentante del Ministero della Marina mercantile, da un rappresentante dell'armamento, designato dal Ministro della marina mercantile, e da un rappresentante degli industriali e commercianti, designato dal Ministro dell'industria e commercio.

## ART. 8.

Il Ministero dell'industria e commercio esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di mediatore marittimo.

## ART. 9.

L'iscrizione in un ruolo speciale dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. La iscrizione nel ruolo speciale è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione se non ad altro mediatore iscritto in sezione del ruolo non inferiore alla sua.

TITOLO III.

CAPO I.

*Del Collegio e del Consiglio locale  
dei mediatori marittimi.*

ART. 10.

Presso ciascuna Camera di commercio a giurisdizione marittima è istituito un Collegio dei mediatori marittimi. Detta Camera provvede alla tenuta del relativo ruolo speciale.

Ciascun Collegio è composto dai mediatori marittimi iscritti nel rispettivo Ruolo speciale ed è retto da un Consiglio locale.

ART. 11.

Il Consiglio locale assolve i seguenti compiti:

a) vigila sull'esatta osservanza dei doveri professionali da parte dei mediatori marittimi ed esprime il suo parere sulla loro moralità e correttezza, ai fini della loro ammissione agli esami per l'iscrizione alla seconda sezione del ruolo;

b) propone alla Giunta della Camera di commercio i mediatori da comprendere nella commissione esaminatrice per l'ammissione alla prima sezione del ruolo speciale;

c) esprime alla Giunta camerale il suo parere nei giudizi disciplinari istituiti nei confronti degli iscritti nel ruolo speciale;

d) vigila che, in caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella Cancelleria della Camera di commercio, a meno che lo stesso Consiglio accerti che l'attività del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia;

e) interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale.

Quando i mediatori non dipendono dallo stesso Consiglio locale, la conciliazione è promossa da quel Consiglio locale che ne sia stato per primo richiesto.

## CAPO II.

*Del Consiglio centrale dei mediatori marittimi.*

## ART. 12.

Presso il Ministero dell'industria e commercio è costituito il Consiglio centrale dei mediatori marittimi.

Il Consiglio centrale assolve i seguenti compiti:

a) propone al Ministero dell'Industria e commercio i pubblici mediatori da comprendere nelle commissioni per l'ammissione alla sezione seconda del ruolo speciale;

b) esprime il suo parere sui ricorsi al Ministro dell'industria e commercio relativi alle iscrizioni o cancellazioni dal ruolo speciale;

c) esprime il suo parere al Ministro dell'industria e commercio circa i ricorsi relativi alle decisioni disciplinari delle Giunte camerali;

d) cura la raccolta e la pubblicazione dei formulari da esso raccomandati per i vari tipi di contratti marittimi;

e) emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti ai traffici marittimi.

Le norme relative alla costituzione ed al funzionamento dei Collegi, dei Consigli locali e del Consiglio centrale dei mediatori marittimi sono stabilite dal regolamento.

## TITOLO IV.

## DELLA CANCELLAZIONE DAL RUOLO

## ART. 13.

La cancellazione dal ruolo è pronunciata dalla Giunta camerale, sentito il parere del Consiglio locale:

a) nei casi di incompatibilità;

b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 4;

c) quando la cauzione venga a mancare o sia diminuita o sottoposta ad atti esecutivi ed il mediatore non l'abbia reintegrata nel termine di 30 giorni;

d) quando l'iscritto rinunci alla iscrizione.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) la cancellazione non può essere pronunciata se non dopo che l'interessato sia stato sentito.

Le deliberazioni della Giunta camerale in materia di cancellazione sono notificate entro 15 giorni all'interessato il quale, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, può presentare ricorso al Ministro dell'industria e commercio il quale decide, sentito il parere del Consiglio centrale.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo, eccetto che nel caso di cui alla precedente lettera c). Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Sino a quando la cauzione non sia stata reintegrata il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio della professione.

Eccetto il caso di cancellazione a seguito di radiazione, il mediatore che sia stato cancellato dal ruolo può ottenere la reiscrizione purché provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinata la cancellazione.

## TITOLO V.

### NORME DISCIPLINARI

#### ART. 14.

Il mediatore marittimo che abbia subito una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

La Giunta della Camera di commercio nel cui ruolo l'incolpato è iscritto inizia il procedimento disciplinare d'ufficio, oppure su richiesta del Consiglio locale di cui al precedente articolo 10 o di qualsiasi interessato.

Il mediatore marittimo che abbia subito un procedimento penale per qualsiasi delitto non colposo è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

In ogni caso non può essere inflitta nessuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti alla Giunta, con l'assegnazione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.

La Giunta camerale, prima di emettere la sua pronuncia, deve chiedere il parere del Consiglio locale.

## ART. 15.

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'*avvertimento*, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;
- b) la *censura*, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- c) la *sospensione* dall'esercizio della professione;
- d) la *radiazione* dal ruolo.

## ART. 16.

La sospensione, di cui al precedente articolo 15, lettera c), può essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.

La sospensione è inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal Codice penale, nei seguenti casi:

- 1°) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;
- 2°) emissione di un mandato od ordine di cattura;
- 3°) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- 4°) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo articolo 17, comma secondo, n. 2°);
- 5°) ricovero in una casa di cura o di custodia;
- 6°) applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive, previste dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1°), 2°) e 3°) del Codice penale;
- 7°) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell'articolo 140 del Codice penale.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un mediatore marittimo la Giunta della Camera di commercio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.

La sospensione obbligatoria o cautelare non è soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.

## ART. 17.

La radiazione, di cui al precedente articolo 15, lettera d), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.

La radiazione è obbligatoria nei seguenti casi:

1º) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;

2º) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del Codice penale;

3º) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

ART. 18.

I provvedimenti di radiazione o sospensione sono comunicati a tutti i Collegi dei mediatori marittimi ed a tutte le Camere di commercio della Repubblica.

ART. 19.

Le decisioni disciplinari delle Giunte camerali sono notificate entro 15 giorni all'interessato che può proporre ricorso al Ministro dell'industria e commercio entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Ministro dell'industria e commercio decide sentito il parere del Consiglio centrale.

TITOLO VI.

DELLE CAUZIONI

ART. 20.

Per l'iscrizione nella prima sezione del ruolo speciale la cauzione è di lire 500.000.

Per l'iscrizione nella seconda sezione del ruolo speciale la cauzione è di lire 1.000.000.

La cauzione deve essere prestata in titoli di Stato o mediante fideiussione bancaria secondo le prescrizioni del regolamento.

Le cauzioni sono vincolate per privilegio al pagamento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI CIRCA LA DOCUMENTAZIONE DEI CONTRATTI

ART. 21.

I mediatori marittimi devono tenere, oltre i libri stabiliti dall'articolo 2214 del Codice civile, quelli previsti dal regolamento.

Il mediatore rilascia alle parti copia del contratto originale a sue mani, attestandone

la conformità; tale copia del contratto, il cui originale sia stato firmato solo dal mediatore marittimo nella sua qualità, purché unita alla copia autentica delle lettere o telegrammi o telemessaggi di autorizzazione, varrà come scritto a tutti gli effetti nei casi in cui tale forma è richiesta dal Codice della navigazione, e dagli articoli 2 e 808 del Codice di procedura civile.

A richiesta della parte che anticipi tutte le spese necessarie, il mediatore marittimo deve depositare presso un pubblico notaio gli originali delle lettere o telegrammi o telemessaggi di autorizzazione, onde il notaio possa rilasciare copie autentiche alle parti.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo non si riferiscono ai contratti di vendita o di costruzione di navi.

I mediatori marittimi devono conservare per 10 anni i libri e la corrispondenza relativa ai contratti stipulati con il loro intervento.

L'originale e le copie dei contratti di noleggio o di trasporto marittimo di cose sono soggetti a registrazione in caso d'uso, purché portino unicamente la firma del mediatore marittimo; sono pure da registrare solo in caso d'uso le lettere o telegrammi o telemessaggi di autorizzazione, inviati dalle parti al mediatore, e le lettere di conferma, o « fissati », inviati dal mediatore alle parti, e le copie degli stessi che le parti restituiscono controfirmati al mediatore marittimo.

## TITOLO VIII.

### DISPOSIZIONI PENALI

#### ART. 22.

L'esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo prescritta dall'articolo 1 della presente legge, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell'articolo 348 del Codice penale.

## TITOLO IX.

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 23.

Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti alla sezione noleggi e vendite di navi degli elenchi attualmente tenuti dalle Camere di

commercio, industria e agricoltura, sono iscritti di diritto al ruolo speciale di nuova istituzione — sezione prima o seconda — purché costituiscano la cauzione di cui al precedente articolo 20 e presentino domanda, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e commercio di concerto col Ministro della marina mercantile, col Ministro delle finanze e col Ministro di grazia e giustizia.